

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 15.04.1988

TITOLO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art.1

A norma dell'art.103 sub a) del testo unico delle Leggi Sanitarie, R.D. 27/7/1934, n.1265, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, debbono denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della causa presunta di morte è fatta dal medico necroscopo.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di Statistica,

Art. 2

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti al 4° comma dell'articolo precedente, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt.38 e 44 del D.P.R. 12.10.1975, n. 803.

Art. 3

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 4

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art.141 del R.D. 9/7/1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate dai medici ex condotti o da altri Sanitari nominati dal Sindaco.

Le funzioni di medico necroscopo possono, altresì, essere affidate dal Sindaco ai medici incaricati del servizio di guardia medica notturno e festivo.

Negli Ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da medico da Lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal medico di igiene e sanità pubblica ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice di procedura penale.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10.

Art. 5

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di P.S..

Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero cittadino è rilasciata a norma dell'art.141 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parte di cadavere o di ossa umane.

Art. 7

Per i nati morti, fermo restando le disposizioni dell'art. 74 del R. D. 9/7/1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si eseguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane complete di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal medico di igiene e sanità pubblica.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dalla espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento Al medico di igiene e sanità pubblica, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

TITOLO II PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 8

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte, anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Art. 9

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non ne accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 10

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione, o quando altre ragioni speciali lo richiedono, su proposta del medico d'igiene e sanità pubblica il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Nel caso in cui il decesso avvenga in luogo diverso dall'abitazione propria, su conforma parere del medico d'igiene e sanità pubblica, il Sindaco può autorizzare il proseguimento del periodo di osservazione della salma in apposite strutture private debitamente autorizzate o a domicilio, a condizione che gli stessi trovansi ubicati in un raggio di 25 Km dal luogo ove è avvenuto il decesso e che il trasferimento avvenga entro 5 ore dalla morte.

Art. 11

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattie infettive diffuse devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico d'igiene e sanità pubblica.

TITOLO III
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Art. 12

Nell'ambito del cimitero è attrezzato un locale distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone :

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo prescritto di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in pubblico luogo;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti anche presso ospedali o altri istituti sanitari.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal medico di igiene e sanità pubblica, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13.2.1964 n. 185.

Art. 13

I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

TITOLO IV
TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 14

Il trasporto dei cadaveri sarà eseguito mediante carri funebri, in forma civile o religiosa, o con altri mezzi speciali di trasporto, riconosciuti convenienti dal punto di vista sanitario e civile.

Il medico di igiene e sanità pubblica vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare le regolarità del servizio.

Art. 15

I mezzi per il trasporto delle salme di soci di congregazioni religiose, confraternite ed altre associazioni costituite a tale fine e riconosciute come enti morali, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Sindaco previo parere del medico di igiene e sanità pubblica.

Art. 16

Il trasporto di cadaveri di persone appartenenti a famiglie di indigenti avviene a cura e spese del Comune. Tale trasporto dovrà comunque essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale di Provvedere al disimpegno del servizio in economia o mediante appalto.

Le tariffe e le modalità di esecuzione del servizio saranno fissate da apposita delibera che ne determina la gestione in economia, ovvero dal capitolato di appalto.

Art. 17

Il trasporto del cadavere al luogo di osservazione, effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione, effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni di cui all'art. 8 del TITOLO 2, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 18

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il medico d'igiene e sanità pubblica dispone che il trasporto, il trattamento

e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 19

Il trasporto del cadavere dal luogo del decesso a quello di osservazione, alla sala di autopsia o al Cimitero si esegue, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di altri mezzi speciali di trasporto.

Il trasporto di cadavere ad altro Comune o all'estero, per il quale sia stato richiesto un trasporto con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con sutomezzi di cui all'art.20, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, se richiesto dai familiari, con medesimo carro.

Art. 20

I carri destinati al trasporto di cadaveri su strada, debbono essere interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio da parte del Comune o da privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal medico d'igiene e sanità pubblica il quale deve controllarne almeno una volta l'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro, dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 21

Sia il Comune che i privati esercenti attività di onoranze funebri operanti nel territorio comunale sono tenuti all'obbligo dell'osservanza dei regolamenti di igiene in materia per ciò che riguarda il rimessaggio dei carri funebri in locali appositi ubicati in località appartate e muniti di mezzi di attrezzature per la pulizia e le eventuali disinfezioni.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza delle autorità di P.S. e del Servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal medico d'igiene e sanità pubblica.

Art. 22

Il Sindaco per il trasporto dei cadaveri nell'ambito del territorio comunale determinale modalità, l'orario ed i percorsi consentiti.

Art. 23

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco la quale dovrà essere consegnata al custode del Cimitero.

Art. 24

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di particolari onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 25

Per i morti di malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista nel precedente articolo può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, sia stato composto nella duplice cassa prevista dall'art. 30 del presente regolamento, seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 31.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal medico di igiene e sanità pubblica.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadavere da o per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'elenco previsto nel 1° comma.

Art. 26

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con decreto unico dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 24.

TITOLO V

INTRODUZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SALME PROVENIENTI DA PAESI ESTERI

Art. 27

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 Febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R. D. 1° luglio 1937, n.1379, sono soggetti alla osservazione delle prescrizioni sanitarie previste dalla medesima.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Art. 28

Per l'introduzione nel paese di salme da uno degli Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare alla Autorità Consolare Italiana domanda corredata:

- a) da un certificato delle competenti autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. 21/10/1975, n. 803;
- b) dagli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere.

All'Autorità Consolare Italiana spetta il compito di accertare la regolarità della documentazione ed attuare le conseguenti azioni burocratiche di cui all'art. 26 del D.P.R. 21/10/1975, n. 803.

Per l'estradizione dal paese di salme dirette verso i paesi non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, le disposizioni da osservare sono quelle contenute nell'art. 27 del D.P.R. 21/10/1975, n.803.

Art. 29

Per il trasporto all'Estero, o dall'Estero, o da Comune a Comune la salma deve essere racchiusa in una duplice cassa, l'una in legno l'altra in metallo le cui caratteristiche teoriche e le qualità dei materiali impiegati devono concedere al dettato dell'art. 28 del D.P.R. 21/10/1975, n. 803.

Per il trasporto da un Comune ad altro Comune che disti non più di 25 Km., salvo il caso previsto dall'art. 25 e, sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma a Cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al già citato art. 28 del D.P.R. 21/10/1975, n. 803.

Art. 30

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità può autorizzare, per il trasporto della salma da Comune a Comune, la sostituzione delle casse di zinco o di piombo con casse di altro materiale, prescrivendone le caratteristiche che esso dovrà possedere.

L'autorizzazione con le stesse modalità è necessaria nel caso di impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia una di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stasse per adornarla o per altre finalità.

Art. 31

Per il trasporto di cui all'art. 29, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc.di Formalina F. U..

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 32

E' considerato come avvenuto nel territorio Italiano, a tutti gli effetti del presente regolamento, ogni decesso avvenuto a bordo di navi battenti bandiera nazionale.

Art. 33

L'incarico del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Art. 34

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Art. 35

Il Direttore dell'Istituto Universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta e confezionata, al servizio di trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

Art. 36

Il trasporto di ossa umane o di resti mortali assimilabili, fermo restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24, 27, 28 29 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme e può avvenire con qualsiasi mezzo.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa o i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia più possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

TITOLO VI RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 37

Fatti Salvi i poteri, in materia, dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme di legge 13 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privata quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico/scientifici.

Tali operazioni si effettueranno nel pieno rispetto degli articoli 36, 37, 38 del D.P.R. 21/10/1975, n. 803.

TITOLO VIII
RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Art. 38

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del T. U. della legge sulla Istruzione Superiore 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche devono avvenire dopo il prescritto periodo di osservazione previsto dagli artt. 8, 9, 10 del presente regolamento ed assoggettata alle norme contenute negli artt. 40, 41, 42 del D.P. R. 21/10/1975, n.803.

In nessun altro caso è consentito asportare dai cimiteri ossa umane, il cui commercio è vietato, o parte di cadaveri dal civico cimitero.

TITOLO VIII
AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 39

Le autopsie anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, a norma dell'art. 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale pubblicato con R.D. 28/5/1931, n.602, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del medico d'igiene e sanità pubblica, della scheda di morte contemplata dall'art. 1 del presente regolamento.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico curante deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco o al medico d'igiene e sanità pubblica ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2/7/1934, n.1265.

Le autopsie sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 37 del D.P.R. 21/10/1975, n. 803.

Art. 40

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto il controllo del medico d'igiene e sanità pubblica, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo

di osservazione e nel rispetto delle norme dettate dall'art. 45 del D.P.R. 21/10/1975, n. 803.

Art. 41

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 9, 69 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

Art. 42

A norma dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, il Comune deve dotarsi, all'interno del civico Cimitero, di un'area da destinare a sistema di inumazione.

Art. 43

Nel Cimitero Civico devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Civico Cimitero;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7 del presente regolamento;
- e) i resti delle persone sopra elencate.

Art. 44

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del Cimitero Civico spettano al Sindaco.

Il medico d'igiene e sanità pubblica vigilae controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti idonei per assicurare il regolare servizio.

Art. 45

Il Cimitero Comunale avrà un custode che dovrà sovrintendere al ricevimento delle salme ed al loro seppellimento.

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; egli, inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al già citato art. 6 , l'anno ,il giorno e l'ora dell'inumazione , il numero arabo portato dal ceppo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal Cimitero,secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, etc.

Art. 46

I registri, indicati nell'articolo precedente, devono essere presentati dal Custode ad ogni richiesta degli Uffici Comunali e governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 47

Il custode del Civico Cimitero presterà servizio durante l'orario che sarà fissato da apposito ordine di servizio a firma del Sindaco, avrà alloggio nell'apposito appartamento posto all'ingresso del Cimitero, e non potrà in nessun caso allontanarsi dalla residenza senza permesso del Sindaco o del dirigente del Settore nel cui ambito è compreso il Servizio Cimiteriale e senza farsi surrogare da altra persona sempre con relativa autorizzazione.

In questo caso, prima di allontanarsi, dovrà fornire al surrogante tutti gli elementi necessari al fine della continuazione del servizio.

Il custode presterà giuramento nelle mani del Sindaco, avrà il dovere di accertare le contravvenzioni alle leggi ed al regolamento di Polizia Mortuariae, sarà responsabile dell'andamento del servizio. Oltre che i registri previsti dall'art. 46, terrà periodicamente l'inventario completo di tutti gli arredi sacri esistenti nell'ambito del Cimitero e della Cappella e di tutti gli altri oggetti mobili che gli fossero consegnati.

Vieterà che si introducano servitù ed abusi di qualsiasi gente nel Cimitero, che si portino in esso oggetti estranei al Servizio, né permetterà che per qualsiasi ragione si asporti cosa alcuna appartenente al Cimitero, senza speciale ordine del Sindaco.

Art. 48

Il custode, inoltre, non lascerà apporre, senza autorizzazione del Sindaco, segni o scritte sui muri di cinta sia all'interno che all'esterno del Cimitero.

Non dovrà consentire alla erezione o al riattamento di monumenti o lapidi senza la preventiva autorizzazione e senza aver avuto copia del disegno o della iscrizione approvati e vigilerà che le opere siano realizzate in conformità dell'ottenuta autorizzazione, comunicando agli uffici competenti ogni abuso.

Art. 49

Il custode provvederà, altresì, a che si appronti nei campi di inumazione un numero di fosse bastevoli all'interramento dei cadaveri del giorno successivo secondo il piano regolatore di Polizia Mortuaria.

E' obbligo del custode assistere alla chiusura della cassa, in cui trovasi il cadavere, anche al fine di verificare che in quella sede non venga asportato alcun oggetto

appartenente al cadavere. Egli presiederà all'inumazione e provvederà a che tali operazioni si eseguano nel rispetto delle norme previste dal regolamento.

Per i cadaveri destinati a sepoltura privata, curerà che siano sepolti nel luogo indicato nel relativo contratto di concessione cimiteriale la cui copia dovrà essere acquisita agli atti.

Art. 50

Il custode del Civico Cimitero coordina e sovrintende al lavoro dei necrofori ai quali sono demandati i seguenti compiti:

- a) lo scavamento ed il riempimento delle fosse avendo cura che il territorio sia ben assestato e portato al di sopra del livello della superficie del campo e in pendenza verso i quattro lati, per consentire il deflusso delle acque piovane;
- b) il trasporto dei cadaveri dal carro funebre alla camera mortuaria e da questa al luogo della sepoltura;
- c) la pulizia della camera mortuaria, della sala delle autopsie , dell'ufficio Concessioni Cimiteriali, della Cappella, dei viali interni, del piazzale antistante il cancello d'ingresso del Cimitero;
- d) la esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione ed il taglio delle erbe infestanti nei viali e sui tumuli;
- e) la custodia e manutenzione degli attrezzi e dei mezzi posti a loro disposizione per l'espletamento dei loro compiti.

Art. 51

Al custode spetta il compito di segnalare, alle strutture comunali preposte, la necessità di interventi manutentivi straordinari che dovessero rendersi necessari per il perfetto funzionamento del servizio.

E' compito del custode impedire che, all'interno del Cimitero, si depositino materiali o quant'altro possa intaccare il decoro del luogo.

Il Comune assicurerà con personale proprio o esterno il servizio di muratura per le tumulazioni di salme.

Le modalità e le tariffe per l'effettuazione di tale servizio verranno stabilite con apposita delibera del Consiglio Comunale.

TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 52

La Polizia del Cimitero spetta esclusivamente al Sindaco. Egli dovrà vigilare che nel Cimitero siano osservate le disposizioni della legge e dei regolamenti che regolano l'intera materia e dovrà prescrivere tutte le misure speciali d'urgenza, riconosciute necessarie nell'interesse della pubblica salute e del buon ordine.

Art. 53

Il Cimitero sarà aperto al pubblico nelle ore che verranno stabilite con ordinanza sindacale, a seconda delle diverse stagioni.

L'orario sarà affisso all'ingresso del Cimitero.

Art. 54

E' vietato l'ingresso al Cimitero ai ragazzi di età inferiore ai 15 anni, che non siano accompagnati da persone adulte.

E' vietato l'ingresso al Cimitero alle vetture, salvo se queste siano adibite al servizio interno.

E' assolutamente vietata l'introduzione di cani e di altri animali anche se condotti a mano.

E' proibito tenere, all'interno del Cimitero, contegno chiassoso ed irriverente.

E' severamente proibito asportare, dal Cimitero, fiori posti davanti alle sepolture, lapidi o parti di monumenti funebri o qualsiasi altro oggetto posto a ricordo dei defunti.

Art. 55

E' vietata la coltivazione di piante su tutta l'estensione del Cimitero, che non sia quella di semplici fiori ed arbusti sempreverdi sulle sepolture individuali.

Art. 56

Le pietre portanti epigrafi o lapidi marmoree, quando siano poste sopra le fosse dei campi di inumazione comuni, dovranno avere una base mobile e non potranno oltrepassare la lunghezza di cm. 70.

Nella rinnovazione delle fosse per scadenza del periodo obbligatorio, fissato dalle norme per le inumazioni, le lapidi, le pietre portanti epigrafi, i monumenti, le croci o qualsiasi altro oggetto di arredo funebre rimosso verranno in potere del Comune che li utilizzerà nel modo ritenuto migliore, salvo specifica richiesta di ritiro da parte degli interessati all'atto della rimozione.

Gli aventi diritto agli oggetti, che otterranno la prescritta autorizzazione al riutilizzo, non potranno, comunque ed in nessun caso asportarli dal Cimitero Civico.

Art. 57

L'Amministrazione Comunale può disporre la rimozione dei monumenti ed altri ricordi posti sopra le fosse degli estinti o infissi ai muri perimetrali o dei fabbricati od in qualunque altro luogo del Cimitero stesso, compresa la Cappella di proprietà del Comune, senza che gli interessati possano opporsi o avanzare pretese di indennizzo o compensi di sorta.

Tali rimozioni avverranno di regola:

- a) quando, oltrepassando il decennio, occorre eseguire l'esumazione dell'area comunale per dar luogo ad altra inumazione;
- b) quando si debba procedere alla demolizione di qualche muro per consentire ampliamenti del Civico Cimitero o per qualsiasi altro lavoro;
- c) nel caso di costruzione di cappelle contenenti i loculi cimiteriali da parte della Civica Amministrazione;
- d) in qualsiasi altro caso lo ritenga necessario la Civica Amministrazione.

Per i materiali provenienti da tali rimozioni si seguiranno norme previste nell'articolo precedente.

TITOLO XI
PIANI CIMITERIALI E DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 58

Il Comune è tenuto a fornire al medico d'igiene e sanità pubblica una planimetria in scala 1:500 del Cimitero Civico, con bollo e firma in originale.

La stessa dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Tale pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando sia creato un nuovo Cimitero o sia soppresso il vecchio o quando a quello esistente siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 59

La relazione tecnico – sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione del Cimitero deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

Conterrà anche la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle costruzioni accessorie (depositi di osservazione , camera mortuaria, sala d'autopsia , cappella, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e dagli operatori cimiteriali e l'abitazione del Custode).

Gli elaborati grafici dovranno essere completi di piante di sezioni e prospetti, in scala adeguata, sia in riferimento alle zone del complesso, sia agli edifici dei Servizi Generali.

Art. 60

Per l'approvazione dei progetti di nuovi Cimiteri e di ampliamento di quello esistente si osserveranno le norme di cui all'art. 228 del T.U. delle Leggi sanitarie 27.7.1934, n.1265 e , successive modificazioni e le disposizioni contenute negli artt. 56,57, 58, 59, 60, 61, del D.P.R. 21.10.1975, n. 803.

TITOLO XIII
CAMERA MORTUARIA

Art. 61

Il Cimitero Civico deve essere dotato di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

La stessa dovrà essere costruita in prossimità della casa del custode e deve essere dotata di arredi per la disposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Le caratteristiche tecnico- igienico/sanitarie della stessa devono corrispondere alle disposizioni di cui all'art. 65 del D.P.R. 21/10/1975, n.803.

Nel caso in cui il Cimitero non fosse dotato di deposito di osservazione previsto dall'art.12, funziona come tale la camera mortuaria.

In tal caso la camera mortuaria deve essere posta nelle condizioni di cui all'art. 13, e possedere requisiti dell'articolo precedente.

TITOLO XIII
SALA PER AUTOPSIE

Art. 62

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti previsti per la camera mortuaria.

Nel posto meglio illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico, in gres,ceramica, in marmo, o in ardesia o in pietra artificiale e ben levigata o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

TITOLO XIV
OSSARIO COMUNE

Art. 63

Il Cimitero deve avere un'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel Cimitero. Questo ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

TITOLO XV
INUMAZIONE

Art. 64

I campi comuni destinati alle sepolture per inumazione, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda freatica.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 65

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del custode, da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Qualora non vi provvedessero i congiunti, sul cippo, a cura della civica Amministrazione, verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

Art. 66

Nel procedere all'approntamento delle fosse destinate all'inumazione gli addetti al servizio osserveranno le disposizioni contenute negli artt. 71, 72, 73, del D.P.R. 21/10/1975, n. 803.

Art. 67

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 68

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse metalliche o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso dal Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore della Sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurate con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte fra loro ad incastro continuo e saldate con buon mastice.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

TITOLO XVI TUMULAZIONI

Art. 69

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro sull'altro.

Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo separato, scavato in roccia compatta e costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Le dimensioni dei loculi sono così fissate:

- Altezza cm. 70; Profondità cm.85; Lunghezza cm. 210.

Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm. tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile ai liquidi ed ai gas.

E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5.

Il piano dei loculi dovrà essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacati nella parte esterna.

E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

Art. 70

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una in legno, l'altra in metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art.28 del D.P.R. 21/10/1975, n. 803.

E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi, che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

Art. 71

Le disposizioni degli articoli 69 e 70 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del Cimitero o fuori di esso.

TITOLO XVII CREMAZIONI

Art. 72

La costruzione di un crematorio è sottoposta, ai sensi dell'art. 343 del T.U. delle Leggi Sanitarie , R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, ad autorizzazione del Prefetto, sentito il medico d'igiene e sanità pubblica.

Il progetto deve avere i requisiti previsti dal comma 2° dell'art. 79 del D.P.R. 21/10/1975, n. 803 e deve essere costruito in modo da soddisfare alle disposizioni del 1° comma dell'art. 74 del presente regolamento.

Il crematorio deve essere costruito entro il recinto del Cimitero e l'uso di esso è soggetto alla vigilanza del Sindaco e del medico d'igiene e sanità pubblica.

Art. 73

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei documenti elencati all'art. 80 del D.P.R. 803/1975.

Art. 74

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dal Sindaco, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'interno il nome, il cognome e la data di nascita del defunto nonché la data di morte del soggetto stesso.

Nel Cimitero deve essere predisposto apposito colombaio per la raccolta delle urne cinerarie.

Art.75

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art.343 del T. U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali, uno deve essere conservato dal concessionario del crematorio o dal

responsabile se il servizio è gestito in economia dal Comune, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Se l'urna è collocata nel Cimitero l'esemplare del verbale deve essere conservato dal custode.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione, oltre che nel Cimitero possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali o anche in colombari privati. Questi ultimi dovranno avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del Cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

TITOLO XVIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 76

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione nei mesi da ottobre ad aprile.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode con obbligo per quest'ultimo di comunicare per tempo ai congiunti la data e l'ora dell'esumazione stessa.

Art. 77

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerita.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del medico d'igiene e sanità pubblica e del custode.

Art. 78

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi da maggio a settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il medico d'igiene e sanità pubblica dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 79

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comunale, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda per deporle in cellette-ossario poste entro il recinto del Cimitero avute in concessione dal Comune.

In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco le cui caratteristiche tecniche devono essere corrispondenti alle norme dettate dall'art. 36.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc., devono essere inceneriti nell'interno del Cimitero.

Art. 80

Le esumazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione ed esse sono regolate dal custode.

Le esumazioni di salme tumulate in sepolcri privati a concessione perpetua o 99ennale, disposte per il recupero del loculo, possono essere eseguite dopo che sia trascorso un periodo di anni 30 dalla tumulazione di ciascuna salma nel loculo da recuperare.

Le tumulazioni che avvengono in via ordinaria, per scadenza della concessione e quelle effettuate su richiesta di privati per il recupero del loculo alle condizioni di cui innanzi, non sono assoggettabili all'obbligo del ciclo di inumazione di cui all' art. 87 del D.P.R. 803/1975 a condizione che il medico di igiene e sanità pubblica verifichi l'avvenuta mineralizzazione del cadavere.

Le salme che risultassero ancora indecomposte per mummificazione o saponificazione, salvo che si possa rinnovare la sepoltura nello stesso loculo, dovranno essere inumate per un periodo di 5 anni dopo aver praticato qualche foro nella parte superiore del feretro metallico.

E' data facoltà ai privati di richiedere l'estumulazione per il recupero del loculo anche prima che siano trascorsi i 30 anni innanzi precisati; in tal caso il feretro estumulato deve essere inumato e rimanere in tali condizioni per un periodo non inferiore a 5 anni.

Prima dell'inumazione sul feretro sarà praticato un foro per meglio consentire la ripresa del processo di mineralizzazione.

Art. 81

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del Cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al medico d'igiene e sanità pubblica chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 82

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altro sito a condizione che, aperta la sepoltura, il medico di igiene e sanità pubblica constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altro sito può farsi senza alcuni pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il medico di igiene e sanità pubblica constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Art. 83

Si applicano alle estumulazioni di salme, poste in sepoltura a concessione temporanea, le disposizioni previste per le esumazioni dell'art. 77.

TITOLO XIX
CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE NEL CIMITERO

Art. 84

Il Comune può concedere a privati o ad Enti, previo regolamento approvato dal Consiglio Comunale, l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività e le concessioni avranno durata 99ennale, salvo proroga.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli Enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni. Al concessionario facente richiesta, non può assegnarsi più di un'area.

Art. 85

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nel piano regolatore, di cui all'art. 58 e seguenti.

Art. 86

Sull'area assegnata e destinata alla costruzione di cappelle gentilizie di famiglia, dovrà costruirsi il sepolcro entro due anni dalla data di stipula del contratto di concessione 99ennale.

Trascorso tale termine la stessa decadrà con semplice dichiarazione amministrativa e senza diritto alla restituzione della somma esborsata.

Art. 87

Il costo della concessione di aree per la costruzione di cappelle di famiglia sarà determinato di volta in volta con apposita deliberazione della G. M.; la dimensione dei lotti sarà quella prevista per tale costruzione nel piano regolatore del Cimitero di cui all'art. 58 e seguenti.

Art. 88

I singoli progetti di costruzione di cappelle gentilizie o sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del medico di igiene e sanità pubblica e sentita la Commissione Edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto dovrà essere definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del Cimitero.

A salvaguardia della salubrità dello spazio interno delle cappelle gentilizie e a tutela dei principi elementari d'igiene, il numero dei loculi da realizzare è determinato dal rapporto di un loculo per ogni metro e cinquanta di superficie. Eventuali cripte, ricavate al di sotto della cappella, possono essere destinate alla sola realizzazione di cellette – ossario.

Art. 89

(Modificato da delibera n. 47/97)

Il diritto d'uso delle sepolture private è limitato alla persona del concessionario , al coniuge, ai discendenti in linea retta senza limitazione di grado di parentela , ai parenti in linea collaterale fino al quarto grado incluso, agli affini fino al terzo grado.

Se trattasi di Enti morali, il diritto è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 90

(Modificato da delibera n. 47/97)

E' fatto divieto, pena la decadenza della concessione, di permettere la tumulazione nel sepolcro di persone diverse da quelle indicate nel precedente articolo.

La proprietà delle tombe di famiglia si trasmette per eredità nel modo voluto dalla legge per le successioni ab/intestato.

Art. 91

Non può essere fatta concessione di area per sepolture private a persona ed enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Art. 92

L'assegnatario o i suoi eredi dovranno curare la perfetta e costante manutenzione del sepolcreto. In caso di omissioni e negligenza l'Amministrazione comunale, previa diffida nella forma amministrativa, potrà sostituirsi agli interessati, per l'esecuzione d'ufficio dei lavori, ed in tale caso dovrà rivalersi delle spese delle spese anticipate.

Art. 93

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto ad essa, il Comune potrà provvedere alla rimozione delle parti pericolanti resisi indecorose, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni. In questo caso il Comune potrà, altresì, acquisire la disponibilità del loculo, sempre che siano trascorsi 30 anni dalla tumulazione, previa sistemazione dei resti mortali in una celletta – ossario di proprietà comunale.

I materiali provenienti da tali rimozioni resteranno al Comune che li utilizzerà in modo migliore, sempre all'interno del Cimitero.

TITOLO XX

CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI

Art. 94

I loculi del Comune saranno costruiti in conformità alle disposizioni dell'art. 69 del presente regolamento e saranno ceduti in concessione temporanea 30ennale al prezzo di volta in volta stabilito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Non è consentita alcuna possibilità di rinnovo.

Art. 95

Il diritto alla tumulazione nel loculo è limitato alla sola persona per la quale il loculo sarà richiesto in concessione. A questo scopo nella domanda di concessione, prodotta in carta legale ed indirizzata al Sindaco, il richiedente dovrà specificare il nome e cognome della persona deceduta alla cui tumulazione il loculo è destinato e dovrà altresì produrre:

- a) certificato di morte;
- b) attestazione del c/c postale dell'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto per la concessione.

La concessione dei loculi mediante sistema di prenotazione (la cui realizzazione avviene a completo carico degli utenti) avrà la durata di 30 anni e potrà essere rinnovata una volta per altrettanto periodo previo pagamento del costo della concessione determinato di volta in volta da apposita delibera del Consiglio Comunale.

Nel caso di inadempimento totale o parziale e le spese di cui alle presenti concessioni vengono riscossi mediante ingiunzione emessa dal Sindaco a norma dell'art.2 del R.D. 14/4/1910, n. 369.

Art. 96

I loculi che resteranno vuoti in seguito ad autorizzazione di trasferimento di feretri ivi depositati e per scadenza della concessione rientreranno nella piena disponibilità del Comune, senza che gli assegnatari o chi per essi possano richiedere indennizzi od altro.

Art. 97

Anche per la concessione di loculi cimiteriali varrà la disposizione contenuta nell'art. 91 del presente regolamento.

Art. 98

Per la costante e perfetta manutenzione dei loculi e delle cappelle valgono le disposizioni di cui all'art. 92.

Occorrendo lavori di manutenzione per loculi e cappelle, sempre che non vi provvedano spontaneamente gli interessati, ad essi si sostituirà il Comune, che provvederà poi a ripartire la spesa a carico dei concessionari medesimi.

Gli stessi non potranno sindacare l'operato del Comune ed il riparto eseguito.

Art. 99

Per la concessione di cellette –ossario realizzate dal Comune lungo i muri perimetrali del Cimitero e, destinate alla raccolta delle ossa esumate, valgono le stesse disposizioni innanzi citate.

Il costo di queste concessioni, che saranno di durata illimitata, sarà determinato di volta in volta con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 100

Le concessioni perpetue di loculi, rilasciate anteriormente all' entrata in vigore del presente regolamento, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni della tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere temporaneamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero.

TITOLO XXI SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

Art. 101

Qualora dovessero venir meno le condizioni previste dal T. U. delle Leggi Sanitarie e dal presente regolamento il Cimitero civico può essere soppresso.

Tale soppressione deve essere documentata da atti che dimostrino l'assoluta necessità di procedere alla stessa.

La soppressione del Civico Cimitero, proposta dal Comune, viene disposta con decreto del Prefetto, sentito il Consiglio Provinciale di Sanità, secondo le disposizioni di cui al TITOLO XIX del D.P.R. 21/10/1975, n. 803.

TITOLO XXII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 102

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel Regolamento Generale di Polizia Mortuaria D.P.R. 21/10/1975, n. 803 e nel T.U. delle leggi mortuarie approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265, nonché quelle previste dal regolamento municipale di igiene.

Art. 103

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente regolamento contenute in precedenti Ordinanze Municipali.

Rimangono ferme le disposizioni contenute nel R. D. L. 9/12/1926, n. 2389, convertito nella Legge 15/3/1928, n. 883 e nel relativo regolamento, approvato con decreto ministeriale 15/12/1927, per quanto riguarda la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura.